

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2007

**129<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BIANCO**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*Omissis*

**(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **VILLONE** (SDSE) si sofferma sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 73 del 2007, che introduce immediate misure per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, a decorrere dal 1° luglio 2007, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In proposito, ricorda che il disegno di legge n. 691 che reca la delega al Governo per la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è ancora in corso d'esame al Senato, mentre vi è l'indifferibile necessità di attuare la normativa europea, tenuto conto delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e di una ulteriore censura già preannunciata dalla Commissione europea.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore **PASTORE** (FI) osserva che l'urgenza del provvedimento è determinata soprattutto dall'inerzia del Governo, che non è intervenuto sollecitamente per l'attuazione della direttiva. In proposito, invita il Presidente a dare seguito alla decisione dell'Ufficio di Presidenza di svolgere quanto prima un dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007, in materia di presupposti della decretazione d'urgenza.

Il senatore **MALAN** (FI) rileva che la sussistenza dei presupposti costituzionali è contraddetta, tra l'altro, dalla previsione all'articolo 1 del decreto-legge di un termine di 180 giorni entro il quale le imprese devono trasferire le attività di vendita: in tal modo, non sarà rispettato il termine del 1° luglio 2007, fissato dalla direttiva per l'effettiva liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(691-A) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore **VILLONE** (SDSE) osserva che il disegno di legge n. 691 è stato significativamente emendato dalla Commissione di merito. Ricorda il parere che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso il 21 marzo 2007: sul testo si era sottolineato che la materia oggetto del provvedimento, cioè la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, è demandata alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la tutela della concorrenza sono di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, la Commissione di merito era stata invitata, tra l'altro, a valutare il combinato disposto delle norme di delega legislativa proposte e delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2007, che disciplinano ambiti pressoché coincidenti, nonché a valutare l'opportunità di integrare i principi e criteri di delega con la previsione di adeguati meccanismi di coinvolgimento delle regioni e degli altri livelli di governo interessati mediante idonei strumenti di leale collaborazione, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale; era stata infine auspicata l'introduzione di una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali.

Prospetta l'opportunità di ribadire quell'avviso, in quanto compatibile con il testo attuale, sollecitando una verifica circa la congruità del testo stesso con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 73 del 2007, recante misure immediate nel medesimo ambito.

Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.204 (testo 2), a condizione che sia soppresso il comma 3, che prevede modalità per il superamento del motivato dissenso espresso nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica a suo giudizio non conformi al riparto di competenze tra Stato e Regioni; il parere non ostativo è inoltre condizionato alla soppressione del comma 8, il quale vincola le Regioni ad adeguare le proprie discipline a linee guida formulate in sede di Conferenza unificata, ritenendo tale previsione lesiva della sfera di autonomia normativa delle Regioni stesse. Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore **SAPORITO** (AM) consente con la proposta di parere illustrata dal relatore, che suggerisce di integrare con un parere contrario sugli emendamenti identici 2.203 e 2.204, soppressivi della clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, e con l'invito a riformulare l'emendamento 1.0.200 (testo 2), nel senso di prevedere, al comma 8, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, concernenti ambiti di competenza regionale.

Il RELATORE consente, integrando la propria proposta di parere nel senso indicato dal senatore Saporito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva i pareri proposti dal relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**PARERE ALL'ASSEMBLEA APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU TESTO ED  
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691-A**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la normativa proposta è prevalentemente riconducibile alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, nonché alle materie tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 117, comma secondo, lettere s) ed e), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si invita a valutare il combinato disposto delle norme di delega legislativa così proposte e delle disposizioni vigenti introdotte dalla legge finanziaria 2007 che disciplinano ambiti pressoché coincidenti con quelli previsti dal disegno di legge n. 691, sollecitando inoltre una verifica circa la congruità del testo stesso con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 73 del 2007, recante misure di immediata applicazione nello stesso ambito;
- si invita a valutare l'opportunità di integrare i principi e criteri di delega con la previsione di adeguati meccanismi di coinvolgimento delle regioni e degli altri livelli di governo interessati mediante idonei strumenti di leale collaborazione, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, la Commissione esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.200 (testo 2), invitando a riformulare il comma 8 nel senso di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza unificata per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, concernenti ambiti di competenza regionale;
- parere contrario sugli emendamenti identici 2.203 e 2.204, soppressivi della clausola di salvaguardia per le autonomie speciali;
- parere non ostativo sull'emendamento 2.0.204 (testo 2), a condizione che sia soppresso il comma 3, che prevede modalità per il superamento del motivato dissenso espresso nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica non conformi al riparto di competenze tra Stato e Regioni; il parere non ostativo è inoltre condizionato alla soppressione del comma 8, il quale vincola le Regioni ad adeguare le proprie discipline a linee guida formulate in sede di Conferenza unificata, ritenendosi tale previsione lesiva della sfera di autonomia normativa delle Regioni stesse;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.